



COMUNE DI BOVA
CHORA TU VUA
Città Metropolitana di Reggio Calabria



BANDO PER LA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART 11 DELLA LEGGE N° 431/DEL 9 DICEMBRE 1998 ART.11-AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. 3 MAGGIO 2019 N. 37 E DAL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022 (Fondo e Competenza Anno 2023).

VISTI:

Legge n. 431 del 9/12/1998;

Legge Regionale n. 32 del 25/11/1996;

Legge n. 37 del 3/5/2019;

Legge n. 91 del 15/7/2022;

Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/1999;

Delibera CIPE n. 100 del 30/6/1999;

Delibera di Giunta Regionale n. 3517 del 22/11/1999;

Delibera di Giunta Regionale n. 655 del 07/07/2005;

Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006;

In attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006, è indetto un avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi economici in favore di aspiranti per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili di proprietà pubblica o privata, con contratto regolarmente registrato, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi del D. Lgs n° 286/98 e successive modifiche;
2. Residenza anagrafica nel COMUNE DI BOVA, nonché nell'alloggio oggetto della locazione.
3. Non essere assegnatario di un alloggio ERP a canone sociale. Non essere assegnatario di un alloggio comunale. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio salvo quanto di seguito stabilito in merito alle condizioni che non sono causa di esclusione del contributo;
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
5. Patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal decreto Legislativo n° 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000.
6. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n° 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000, non superiore ad €. 17.000.00;
7. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica equivalente), Valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs n° 109/98 così come modificato dal Decreto L.gs n° 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A -Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS. Incidenza Canone/ Valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B -Valore ISEE non superiore ad €. 15.000,00- Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad €. 17.000,00. Incidenza Canone/ Valore ISE non inferiore al 24%.

FASCIA C: Limitatamente all'anno 2022 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4 e 5, art. 1 del DM 13/07/2022), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021 (vedasi Nota Regione Calabria del 05/10/2022).

Ai solo fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE, risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B, è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) non sono tra loro cumulabili.

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza, i contributi di cui si tratta (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. Ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari o, comunque, interloquiscono con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un

procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione del contributo:

Titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”.

Titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%.

Titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%.

Proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabilità dell'alloggio.

Entità del contributo

Il contributo è erogato agli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, secondo le modalità di riparto definite dalla Regione Calabria.

L'importo del contributo da erogare è calcolato in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e, comunque, decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 130/2000:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00;

FASCIA B: Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00;

FASCIA C: l'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito del costo di tre mensilità del canone di locazione;

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

Canone annuo di locazione

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Decesso

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Domanda di accesso e certificazione

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Il Comune provvederà a riscontrare le dichiarazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Determinazione e ripartizione dei contributi

Il totale delle risorse disponibili sarà ripartito tra gli enti beneficiari con apposito atto della Giunta Regionale adottato secondo i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo 2006.

Questo Comune provvederà a soddisfare le singole richieste utilizzando i fondi attribuibili, fino ad esaurimento degli stessi, secondo la graduatoria comunale predisposta in base all'ordine decrescente dell'incidenza percentuale netta del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare anagrafico del richiedente, calcolato secondo le precisazioni di cui alla D.G.R. n. 655 del 7/7/2005.

Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di € 12.394,97 per nucleo familiare anagrafico fino a due componenti. Tale limite è aumentato del 25% e quindi pari ad €. 15.493,71 nelle situazioni di disagio sociale di cui all'All. "A" della D.G.R. n. 655 del 7/7/2005).

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è ridotto di €. 516,46 per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di €. 3.098,74. Tale limite può essere superato solo per i figli, anche maggiorenni, purché disoccupati o studenti fino a 26 anni. In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di €. 1.032,91.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta in calce con firma autografa e leggibile come da schema allegato, va indirizzata al COMUNE DI BOVA - Ufficio Segreteria, Piazza Roma 1, in busta chiusa con le seguenti modalità:

- A) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro, data e ora dell'ufficio postale accettante. Le domande di ammissione spedite con raccomandata A/R dovranno in ogni caso, pervenire all'Ente (a pena di esclusione) entro il termine perentorio previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande stesse;
- B) a mezzo consegna a mano, all'ufficio protocollo del Comune di Bova entro il termine perentorio di scadenza del presente avviso;
- C) a mezzo posta elettronica certificata personale del candidato alla selezione al seguente recapito: comunedibova@pec-cert.it.

RIPORTARE SULLA BUSTA LA DICITURA: Bando per l'erogazione del contributo di cui all'art. 11 delle L. n. 431/98, come modificata dalla L. n. 91/2022 e dal D.L. n. 50/2022 co. Con modificazioni dalla L. n. 91/2022, Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, contributi per l'anno 2022(Fondo e competenza Anno 2023).

IL TERMINE PERENTORIO ENTRO IL QUALE DEVE PERVENIRE L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE È FISSATO ALLE ORE 12,00 DEL GIORNO 21 FEBBRAIO 2023

Le domande dovranno pervenire al Comune di BOVA entro la data di scadenza sopra indicata comprovata dal timbro a data dell'ufficio protocollo. Non farà fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante.

Nel caso di invio della domanda per posta elettronica certificata:

- a) farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell'ente;
- b) la domanda ed i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile e conforme a quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);

Alla domanda dovrà essere allegata:

- ATTESTAZIONE DICHIARAZIONE ISE/ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ;
- COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO E VALIDO PER L'ANNO 2022.
- COPIA DELLE RICEVUTE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2022.
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ'.

Non sono efficaci:

- 1) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
- 2) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Istruttoria domande e formazione elenco

Alla formazione della graduatoria provvederà l'ufficio Comunale competente secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

- Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i cittadini titolari di contratto regolarmente registrato di conduzione in locazione di alloggi, potranno inoltrare domanda di accesso ai contributi;

- Il comune, scaduti i 60 giorni di pubblicazione del bando, effettuerà l'Istruttoria delle domande pervenute, provvederà a verificare il possesso dei requisiti richiesti, formulerà l'elenco provvisorio, invierà quindi alla Regione, l'atto amministrativo di approvazione dell'elenco definitivo dei richiedenti entro il 31 marzo 2022.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
 - somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al Canone annuo;
 - somma dei redditi Irpef e Irap superiori al canone annuo, di un valore compreso tra 0 e 30%;
- il Comune, prima dell'erogazione del contributo dovrà:
- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura demandata;
 - escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e, nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
 - procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Controlli e sanzioni.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e comporta altresì la decadenza dal beneficio concesso. Sui dati dichiarati potranno essere eseguiti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Saranno altresì effettuati controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite.

Dalla Residenza Municipale li 23/12/2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Giovanni Malara



89033 Bova-Piazza Roma, 1-Tel. 0965.762013-Fax 0965.762010

E-mail: info@comunedibova.it - www.comune.bova.rc.it

Pec: comunedibova@pec-cert.it